

dossier

Settembre 2021

Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/904
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di
plastica sull'ambiente

Atto del Governo n. 291



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 246



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 364

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1, 2, 3 (<i>Oggetto e finalità</i>) (<i>Ambito di applicazione</i>) (<i>Definizioni</i>).....	1
Articolo 4, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 (<i>Riduzione del consumo</i>)	2
Articolo 4, comma 7 (<i>Riduzione del consumo</i>)	6
Articolo 5 (<i>Restrizioni all'immissione sul mercato</i>)	7
Articolo 6 (<i>Requisiti dei prodotti</i>)	10
Articolo 7 (<i>Requisiti di marcatura</i>)	11
Articolo 8 (<i>Responsabilità estesa del produttore</i>).....	12
Articolo 9 (<i>Raccolta differenziata</i>).....	14
Articolo 10 (<i>Misure di sensibilizzazione</i>).....	15
Articolo 11 (<i>Coordinamento dei piani e programmi</i>)	17
Articolo 12 (<i>Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso</i>).....	17
Articolo 13 (<i>Sistemi di informazione e relazioni</i>)	17
Articolo 14 (<i>Sanzioni</i>)	18
Articolo 15 (<i>Abrogazioni e disposizioni di coordinamento</i>)	19
Articolo 16 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	20

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	291	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	5 ^a (Bilancio) in sede <i>consultiva</i> 10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) riunite in sede <i>consultiva</i> 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) V Bilancio XIV Politiche dell'Unione Europea <i>ex</i> art.126, co. 2

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, è stato predisposto in base alla delega contenuta agli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Il provvedimento si compone di 16 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Articoli 1, 2, 3

(Oggetto e finalità) (Ambito di applicazione) (Definizioni)

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento ovvero misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il provvedimento reca, altresì, misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

L'articolo 2 dispone l'ambito di applicazione del presente decreto ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Inoltre, si prevede che le disposizioni del presente decreto prevalgano sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

L'articolo 3 reca una serie di definizioni inerenti i prodotti in plastica, la loro immissione, messa a disposizione sul mercato e raccolta e la definizione di produttore.

La RT afferma che si tratta di norme di tipo definitorio che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 **(Riduzione del consumo)**

Il comma 1 prevede che il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano stipulino accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato¹, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo. Inoltre, si prevede il perseguimento anche delle seguenti finalità:

- a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, nonché di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;
- b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi;
- c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi;
- d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
- e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;
- f) promuovere, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;
- g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

Il comma 2 prevede che con gli accordi e i contratti in esame siano inoltre promossi:

- la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di "Life Cycle Assessment" certificabili;

¹ Si tratta di: 1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

- l'elaborazione di standard qualitativi per:
 - 1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
 - 2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo;
- lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica, nonché per l'intercettazione selettiva e l'avvio al riciclo e al riuso dei «prodotti in plastica monouso e delle alternative riutilizzabili»;
- l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta, di sanificazione e di recupero dei prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori in detti sistemi, nonché il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

Il comma 3 specifica che gli accordi e i contratti in esame rechino il cronoprogramma delle azioni, siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

Il comma 4 prevede che le stazioni appaltanti favoriscano l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. A tal fine il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.

Il comma 5 dispone la notifica annuale alla Commissione da parte del Ministro della transizione ecologica delle misure adottate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti.

Il comma 6 stabilisce che le misure previste dal presente articolo si applichino anche ai bicchieri di plastica monouso (in realtà già inclusi nell'allegato).

Il comma 8 al fine delle misure di sostegno e incentivo alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, previste al comma 1, lettera c), autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono disciplinate le modalità di assegnazione delle predette somme.

Il comma 9, al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, prevede che il Ministero dell'istruzione supporti le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di "scuola plastic free e per un futuro sostenibile" anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.

Il comma 10 provvede alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

La RT relativamente agli accordi e contratti di programma di cui agli articoli 206 e 206-*ter* del Codice Ambientale, precisa che l'articolo 206, comma 4, e l'articolo 206-*ter*, comma 3, rinviano espressamente a successiva decretazione l'individuazione a legislazione vigente delle risorse finanziarie eventualmente da destinare. In ogni caso, secondo la RT, molte delle misure normalmente attuate mediante questi strumenti non necessitano di risorse finanziarie in quanto sono legate

all'individuazione di modalità organizzative o all'adozione di semplificazioni funzionali al miglioramento di attività di prevenzione e raccolta. La RT segnala come con riferimento a misure di prevenzione, di informazione, di comunicazione, le Amministrazioni provvedano in accordo con i sistemi dei produttori in applicazione del principio di responsabilità estesa e che nei sistemi di EPR l'obbligo della copertura di tali costi è posto a carico dei produttori.

Inoltre, la RT evidenzia che per le attività previste dal presente articolo possono essere reperite, attraverso l'utilizzo di appositi fondi già previsti, le seguenti risorse:

- art. 226-*quater* del d.lgs. n. 152 del 2006, fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019, volto a realizzare attività di studio e ricerca per la riduzione al consumo di plastiche monouso. Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 178 del 12 maggio 2021 sono state individuate le modalità di utilizzazione del Fondo istituito dall'articolo 226-*quater*, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- art. 1, commi 85 e 86 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), recante misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, che istituisce un Fondo finalizzato in parte al sostegno all'economia circolare con finalità di riduzione dell'uso della plastica e della sostituzione della plastica con materiali alternativi. In particolare, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al citato comma 85, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere tra l'altro specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti di economia circolare, riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi.

Relativamente al comma 1, lettera c), il quale prevede misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, la RT premette che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono delle previsioni attendibili e che comunque anche qualora fossero disponibili dipenderebbero esclusivamente dalla volontà delle imprese, e che l'autorizzazione di spesa, a partire dall'esercizio 2022 e fino al 2024, di 10 milioni di Euro/anno consente di finanziare le imprese realmente interessate.

La RT in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, afferma che il fondo reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento ai commi 3, 4, 5 e 6 la RT evidenzia che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 9, la RT segnala che dalle attività di supporto in questione fornite dal Ministero dell'istruzione alle istituzioni scolastiche (quali linee guida, indicazioni operative, sottoscrizione di protocolli d'intesa con enti che operano nel settore, promozione dei contatti tra gli operatori del settore con le scuole attraverso i referenti in forza presso gli USR sul territorio ecc.) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività che rientrano nell'ambito di operatività istituzionale dell'amministrazione interessata e pertanto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in generale si evidenzia che a fronte di undici obiettivi elencati ai commi 1 e 2 che Ministeri, regioni e province autonome dovrebbero perseguire tramite accordi e contratti di programma, il dispositivo reca specifiche risorse soltanto per due di questi ai commi 7 e 8.

Rispetto a tale quadro la RT riferisce che gli articoli 206 e 206-ter del Codice ambientale rinviano a successiva decretazione per l'individuazione delle risorse da destinare. Tuttavia, si osserva che da una ricerca in banca dati non risultano emanati decreti attuativi pur essendo l'articolo 206 in vigore dal 2006 e l'articolo 206-ter in vigore dal 2015. Si può quindi dubitare che saranno individuate tali risorse.

Potenzialmente ampie sono invece le risorse del fondo di cui al comma 85 della legge di bilancio 2020² anche se sembra destinato a coprire soltanto le iniziative statali. Richiamando quindi l'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbero esposti dati anche sulle risorse di cui potranno disporre regioni e province autonome che dimostrino che anche tali enti siano in grado di perseguire gli obiettivi loro attribuiti.

Relativamente alle misure di incentivazione e sostegno alle imprese per la ristrutturazione dei cicli produttivi, considerato quanto affermato dalla RT che i dati disponibili sugli impianti esistenti e sulle loro reali possibilità di ristrutturazione dei cicli produttivi non consentono delle previsioni attendibili e che l'autorizzazione di spesa prevista consente di finanziare le imprese realmente interessate, andrebbe chiarito in base a quali informazioni e valutazioni si ritiene congrua la dotazione finanziaria stabilita per la predetta finalità.

Si osserva inoltre che la normativa proposta, aderente al testo della direttiva europea, non determina precisamente l'obiettivo di riduzione del consumo dei prodotti di plastica in questione. A tale proposito andrebbe acquisita conferma dal Governo che non risulti ancora adottato l'atto di esecuzione della Commissione europea previsto

² Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.

dall'art.4 par.2 della direttiva che doveva specificare la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione del consumo dei prodotti di plastica³.

Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, preso atto che la RT evidenzia la disponibilità delle risorse, andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non determini pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.

Articolo 4, comma 7 ***(Riduzione del consumo)***

La disposizione in commento riconosce⁴ in favore di imprese che acquistano e utilizzano talune tipologie di prodotti⁵ un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997⁶. Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro della transizione ecologica⁷ per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui sopra, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.

La RT ripercorre il contenuto delle disposizioni in commento evidenziando soltanto che trattasi di una misura “sperimentale” il cui successo dipenderà dalla trasformazione della domanda individuale e dalle azioni di informazione e comunicazione previste.

Al riguardo, si rappresenta che l'agevolazione in commento opera entro il limite delle risorse stanziare (3 mln di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024) che costituisce tetto di spesa. Inoltre, l'emanando decreto sarà chiamato, tra l'altro, a dettare criteri e modalità di applicazione e fruizione del contributo anche nell'ottica di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa⁸.

³ Tale atto non risulta nella [pagina](#) apposita della Commissione europea, sebbene avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 gennaio 2021.

⁴ Il riconoscimento dell'agevolazione è finalizzato - come si legge nella norma - a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

⁵ Si tratta dei prodotti elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

⁶ Si prevede inoltre che non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 (TIUR).

⁷ Da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

⁸ Si valuti l'opportunità di verificare se il beneficio in parola, che incentiva l'acquisto ed utilizzo di beni riutilizzabili/biodegradabili in sostituzione di altri beni tra quelli che l'originaria RT - annessa all'articolo 1,

In considerazione di quanto sopra rappresentato non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 5 **(Restrizioni all'immissione sul mercato)**

Il comma 1 dispone il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica *oxo*-degradabile.

Con il comma 2 si prevede che la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui sopra è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del predetto divieto.

Il comma 3 esclude dal divieto in parola l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

- a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
- b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
- c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
- d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
- e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
- f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27, 1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La RT rappresenta che l'articolo 5, commi 1 e 2, dello schema di decreto legislativo prevede, secondo quanto espressamente imposto dalla direttiva in corso di recepimento, il divieto di immissione nel mercato di alcuni prodotti monouso realizzati in plastica.

Le restrizioni all'immissione sul mercato si applicheranno esclusivamente ai prodotti di plastica *oxo*-degradabile e a quelli di seguito elencati: 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette); 3) piatti; 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; 5) agitatori per bevande; 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini

commi da 364 a 365 della L. n. 160 del 2019, istitutivo della c.d. *plastic tax* - aveva preso a riferimento per il calcolo delle variazioni finanziarie connesse con la graduale riduzione di prodotto in plastica inquinanti, possa di fatto implicare una diminuzione del gettito stimato in quella sede.

per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che, in assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto di immissione in consumo, si è fatto prudenzialmente ricorso alla percentuale forfetaria del 10%, tenuto conto che:

- i prodotti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), di cui non si conosce il dato dell'immesso in consumo, sono stati solo parzialmente considerati nella relazione tecnica alla norma che ha introdotto l'imposta sui MACSI. Tale relazione tecnica è stata, infatti, predisposta facendo ricorso alle banche dati del CONAI che non contengono informazioni sui prodotti che, anche se soggetti all'imposta sui MACSI, non sono qualificabili come imballaggi, in base all'utilizzo che di essi si intende fare (nel rendiconto CONAI per l'anno 2018 è esplicitamente indicato che le stoviglie monouso rientrano tra gli imballaggi se riempite presso il punto vendita, mentre non lo sono se acquistate vuote dal consumatore).
- i prodotti di cui ai punti da 7) a 9) sono costituiti da polistirene espanso. Al riguardo, si evidenzia che l'ammontare complessivo di imballaggi in polistirene espanso immesso in consumo nel 2019 è risultato pari a circa 54.500 tonnellate (fonte: Associazione italiana polistirene espanso) e che soltanto una minima parte di esso è soggetto al divieto di immissione. Non disponendo di dati puntuali circa l'ammontare dei beni in polistirene espanso soggetti al divieto di immissione, ci si limita, a rilevare che quest'ultima tipologia di imballaggi costituisce nel 2019 il 2,35% degli imballaggi in plastica censiti dal CONAI nel medesimo anno, pari a 2.315.000 tonnellate;
- è ragionevole ipotizzare che i prodotti di cui ai punti 1) e 6), di cui non si conosce il dato dell'immesso in consumo, abbiano un peso poco rilevante sull'ammontare complessivo dei MACSI;
- la tecnologia dell'*oxo*-degradabile viene attualmente applicata nel settore del *packaging* a specifici e limitati prodotti quali *shopping bag*, film per avvolgimento estensibili o retraibili, imballaggi espansi.

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, si ritiene ragionevole l'utilizzo, in via prudenziale, della percentuale forfetaria del 10% di riduzione della base imponibile dell'imposta sui MACSI per effetto dell'introduzione dell'articolo 5 dell'articolato,

tenuto conto dell'assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti di cui si prevede la restrizione dell'immissione in consumo.

Si evidenzia che gli effetti finanziari negativi relativi all'anno 2022 sono complessivamente maggiori rispetto alle successive annualità, tenuto conto che, a partire dal 2023, il minor gettito derivante dall'erosione della base imponibile dell'imposta sui MACSI si riflette sulle entrate, scontate a bilancio, relative alle imposte dirette, riscosse con il meccanismo dell'acconto e saldo.

Si stimano i seguenti effetti di perdita di gettito erariale:

(milioni di euro)

	2021	2022 .	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	0,0	-36,5	-41,0	-32,5	-32,5	-32,5
HDD	0,0	0,0	11,2	7,8	4,6	5,7
IRAP	0,0	0,0	2,7	1,8	1,0	1,3
Totale	0,0	-36,5	-27,1	-22,9	-26,9	-25,5

Alla copertura delle minori entrate si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, come previsto nel comma 4.

Al riguardo, considerato che la quantificazione è stata operata in assenza di dati puntuali circa i quantitativi dei prodotti a cui dovrebbe applicarsi il divieto di immissione in consumo, si evidenzia che la stima della riduzione di base imponibile presenta elementi di soggettività per cui si suggerisce di valutare la predisposizione di un monitoraggio *ad hoc*.

In merito poi alle risultanze finanziarie esposte nella RT in esame si evidenzia la necessità di approfondimenti in merito ai valori stimati per la perdita di gettito per l'anno 2022.

Infatti, tenendo in opportuna considerazione tutti i provvedimenti in materia di *plastic tax* succedutesi nel tempo⁹, mentre si dà riscontro positivo sull'ammontare del minor gettito da imposta di consumo per gli anni 2023, e per quelli a decorrere dall'anno 2024 - costruiti in ragione dell'applicazione di una contrazione forfetaria del 10% della base imponibile, che si riflette sulle stime di gettito attese per gli anni in parola¹⁰ - non altrettanto può affermarsi con riferimento alle risultanze esposte per l'anno 2022.

⁹ Pertanto:

- articolo 1, commi da 634 a 658 della legge n. 160 del 2019 (LB per il 2020), istitutiva della tassa all'esame;
- articolo 133 del DL 34 del 2020;
- articolo 51 del DL 104 del 2020 (anche se tale articolo non influisce sul tributo per gli anni all'esame);
- articolo 1, commi 1084 e 1085, della legge n. 178 del 2020 (LB per il 2021).

¹⁰ Infatti il dato sul gettito atteso, considerando tutti i riferimenti normativi su ricordati, può così ricostruirsi:

- anno 2023: 395,4 mln (LB per il 2020) + 66,7 mln (DL 34/2020) - 52,3 mln (LB per il 2021) = 409,8 mln di euro il cui 10% corrisponde a quanto iscritto in RT, cioè 40,98 mln di euro, arrotondati a 41 mln di euro.

In particolare si osserva che le attese di gettito per l'anno 2022 - ripercorrendo le medesime modalità di calcolo utilizzate per la verifica degli indicati anni a decorrere dal 2023 - risulterebbero pari a circa 487,3 mln di euro il cui 10% (percentuale forfetaria assunta dalla RT all'esame) fornisce un ammontare di perdita di gettito pari a circa 48,7 mln di euro a fronte degli indicati 36,5 mln di euro in RT¹¹. Si rendono pertanto necessari chiarimenti per la verifica delle variazioni finanziarie iscritte per l'anno 2022.

Per contro, utilizzando i dati forniti in RT, si riscontrano positivamente gli effetti relativi alle variazioni delle imposte dirette e dell'IRAP dovuti al calcolo del meccanismo del saldo/acconto.

Inoltre, si suggerisce di valutare se, in ottica prudenziale, non sia opportuno rivedere le stime originarie, piuttosto che procedere al mero riproporzionamento dei valori "storici", in quanto le produzioni dei manufatti in plastica potrebbero essersi modificate nel frattempo (quantitativamente e/o qualitativamente) rispetto ai dati utilizzati per la quantificazione originaria; in tale ottica, per esempio il beneficio contenuto nell'articolo 4, comma 7 dello schema di decreto legislativo all'esame finalizzato - come si legge nella norma - a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, potrebbe influire dall'anno 2022 sulle stime dei quantitativi di MACSI sulla cui base era stato quantificato il maggior gettito¹².

Con riferimento all'utilizzo, quale modalità di copertura finanziaria degli oneri, delle risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle risorse sul predetto fondo e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente che sono finanziate a valere sulle medesime risorse.

Articolo 6 **(Requisiti dei prodotti)**

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato¹³ i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

- anni a decorrere dal 2024: 395,4 mln (LB per il 2020) - 70,7mln di euro (LB per il 2021 = 324,7 mln di euro il cui 10% corrisponde a quanto iscritto in RT, cioè 32,47 mln di euro, arrotondati a 32,5 mln di euro.

¹¹ Ripercorrendo la medesima metodologia di determinazione del gettito atteso per l'anno 2022 si ottengono le seguenti risultanze: 462 mln (LB per il 2020) + 59,1 mln (DL 34/2020) -33,8 mln (LB per il 2021) = 487,3 il cui 10% è pari ai già ricordati 48,7 mln di euro.

¹² Si ripropone in questa occasione l'osservazione già rappresentata nel commento alla relativa disposizione, a cui si fa rinvio.

¹³ Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non: a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

Il comma 2 prevede che, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.

Il comma 3 stabilisce che le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:

- a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
- b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Il comma 4 prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi di responsabilità estesa dei produttori istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurino il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

La RT afferma che si tratta di norme di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di obblighi a carico dei produttori privati.

Articolo 7 ***(Requisiti di marcatura)***

Il comma 1 prevede che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato¹⁴ e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Il comma 2 stabilisce che la marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:

- a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
- b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Il comma 3 fa salve, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.

Il comma 4 dispone che la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.

La RT afferma che si tratta di norme di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

¹⁴ 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico; 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; 4) tazze o bicchieri per bevande.

Articolo 8 ***(Responsabilità estesa del produttore)***

Il comma 1 prevede che entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato, sono gestiti nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine i produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, assicurano la copertura dei costi di seguito indicati:

- a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto;
- b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
- c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

Il comma 2 prevede che entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II dell'allegato, sono gestiti tramite i sistemi già istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro il 5 gennaio 2023, i rifiuti derivanti dai prodotti di cui alla parte E, sezione III dell'allegato, sono gestiti tramite sistemi di responsabilità estesa del produttore. I produttori assicurano, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:

- a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;
- b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti;
- c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178 -*ter*, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 stabilisce che con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.

Il comma 4 prevede che entro il 31 dicembre 2024 i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-*bis*, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministro della transizione ecologica fissa con proprio decreto il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano:

- i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
- i costi del successivo trasporto e trattamento;
- i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10.

Il comma 5 dispone che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguino i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.

Il comma 6 prevede che i sistemi di cui al presente articolo individuino con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.

Il comma 7 obbliga i produttori del prodotto ad aderire ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo ed assicura la possibilità di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.

Il comma 8 prevede, al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato, la stipula di accordi e contratti di programma, da parte del Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n.152 del 2006 con le finalità e le modalità indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.

Il comma 9 prevede che i produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 10 stabilisce che i produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la responsabilità finanziaria di tali sistemi è a carico dei produttori.

Inoltre, la RT rappresenta che la previsione di cui al comma 8 relativa alla stipula di accordi ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del d.lgs. 152/2006 trova copertura nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo esercizio finanziario. Dalla stessa, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, la RT evidenzia che i commi 9 e 10 introducono disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente ai sistemi di responsabilità estesa del produttore si prende atto che la responsabilità finanziaria è a carico dei produttori.

Con riferimento ai costi di rimozione dei rifiuti limitati alle attività intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto, andrebbe assicurato che la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti, sia tale da consentire la piena copertura del costo del

servizio svolto da tali enti pubblici e non determini dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, sempre al fine di escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito a chi compete l'attribuzione, al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, dei contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti da stabilire in importi fissi adeguati su base pluriennale, specificando la eventuale sostenibilità di tali contributi a valere sulle risorse di bilancio dei predetti enti.

Con riguardo alla stipula di accordi ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del d.lgs. 152/2006 che trovano copertura nei bilanci delle pubbliche amministrazioni partecipanti per il relativo esercizio finanziario si osserva che le misure previste dalla presente disposizione mirano a realizzare nuove finalità che attualmente non sono programmate nei propri bilanci per cui andrebbe assicurato la sostenibilità dei relativi oneri a carico dei propri bilanci senza determinare pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente.

Articolo 9 **(Raccolta differenziata)**

Il comma 1 stabilisce che i sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscano la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all'articolo 6, comma 3:

- a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento;
- b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento.

Il comma 2 prevede che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possano essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.

Il comma 3 prevede la possibilità di procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F.

La RT con riferimento al comma 1 afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la responsabilità finanziaria di tali sistemi è a carico dei produttori.

In merito alle previsioni di cui al comma 2, la RT precisa che i sistemi cauzionali hanno natura interamente privatistica interessando i rapporti commerciali tra acquirente e sistema di produzione e distribuzione dei prodotti. Dalle stesse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, attesi i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10 ***(Misure di sensibilizzazione)***

Il comma 1 prevede che il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotti con proprio decreto una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

- a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;
- c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonché l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche;
- d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con i rifiuti organici.

Il comma 2 dispone che la Strategia di cui al presente articolo è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all'articolo 8, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'istruzione adotti "Rigenerazione Scuola", il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunità scolastica, di attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile.

La RT, relativamente al comma 1, precisa che agli adempimenti in questione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già incardinate nella tabella di esercizio del Ministero della transizione ecologica e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 2 e con riferimento al supporto di ISPRA, la RT precisa che lo stesso è garantito dalla convenzione triennale, in essere tra il MITE e ISPRA per le attività di supporto tecnico, già presenti nell'apposito capitolo di bilancio 4116.

La RT precisa che le risorse previste nell'ambito della convenzione con ISPRA sono sufficienti a svolgere le attività previste dal presente articolo.

Con riferimento al comma 3, la RT segnala che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, potranno, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, migliorare le

competenze degli studenti in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, la disposizione in argomento potrà trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, a legislazione vigente attraverso la rimodulazione degli obiettivi formativi di cui all'art. 1, comma 7, della l. n. 107/2015, così da rispettare il monte orario degli insegnamenti, nonché tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità e in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. In relazione, poi, alle attività di formazione destinate al personale docente, la RT rappresenta che le stesse saranno inquadrate nell'ambito dei percorsi formativi già avviati dalle istituzioni scolastiche in ossequio al Piano per la formazione dei docenti del Ministero dell'istruzione. Anche in questo caso, quindi, le iniziative volte al miglioramento delle competenze dei docenti in materia di sviluppo sostenibile potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia, inoltre, che tra i canali di finanziamento delle attività di integrazione dell'offerta formativa merita una menzione il recente decreto dipartimentale n. 66 del 27 luglio 2021 che ha stanziato euro 5.000.000 per la selezione di Enti del Terzo settore con cui attivare una collaborazione mediante co-progettazione, volta alla realizzazione di Progetti, riguardanti, tra gli altri, la sostenibilità e transizione ecologica (si afferma che "gli interventi proporranno percorsi educativi per sensibilizzare la comunità scolastica all'acquisizione di stili di vita sostenibili. Le idee progettuali avranno ad oggetto percorsi relativi alla progressiva transizione verso un modello di società che pone il proprio punto di forza nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica").

In ultimo, la RT rammenta che è in corso l'istruttoria di un decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, sul finanziamento di progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (cd. Programma #iosonoambiente) ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e che prevede finanziamenti fino a euro 30.000 per ciascun progetto (singole scuole o in forma associata).

Al riguardo, si evidenzia che la Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, il supporto dell'ISPRA e le attività formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile, sono tutte attività previste dal presente provvedimento alle quali si farà fronte con le sole risorse già previste a legislazione vigente. Sul punto al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica appare opportuno che il

Governo fornisca ulteriori elementi di chiarimento, in particolare, assicurando che non siano pregiudicate le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e non si determini la necessità di ulteriori rifinanziamenti con oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, laddove è prevista l'attività e la collaborazione di enti o soggetti pubblici andrebbe confermato che le attività ad essi attribuite siano sostenibili nell'ambito dei propri bilanci e senza pregiudicarne i relativi equilibri.

Articolo 11 ***(Coordinamento dei piani e programmi)***

Il comma 1 stabilisce che le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi già previsti dalla normativa vigente in materia di acque e rifiuti, ambiente marino e rifiuti delle navi.

Il comma 2 dispone che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.

La RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di recepire l'articolo 11 della direttiva. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12 ***(Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso)***

La norma chiarisce che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di tipo definitorio e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13 ***(Sistemi di informazione e relazioni)***

Il comma 1 stabilisce che il Ministero della transizione ecologica comunichi annualmente alla Commissione:

- a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all'articolo 4;

- b) le informazioni sulle misure di cui all'articolo 4;
- c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell'articolo 9;
- d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;
- e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6;
- f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, che sono stati raccolti in conformità all'articolo 8.

Il comma 2 dispone che la comunicazione dei dati sia fornita entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

Il comma 3 prevede che i dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilità e la coerenza degli stessi.

La RT afferma che si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale e procedurale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che ai predetti obblighi di comunicazione il Ministero della transizione ecologica possa farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, andrebbero evidenziate le risorse attraverso cui sarà possibile la raccolta di dati su immissione dei prodotti di plastica, sulla raccolta separata e sui rifiuti post consumo.

Articolo 14 **(Sanzioni)**

Il comma 1 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.

Il comma 2 punisce i produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 stabilisce che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 4 dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.

Il comma 5 prevede che chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

La RT afferma che le sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono di nuova introduzione.

Inoltre, con riferimento alla riassegnazione dei proventi da sanzioni di cui ai commi 1 e 2, disposta dal comma 4, la RT sottolinea che la disposizione è in linea con quanto previsto dalla legge delega mentre in merito alla assegnazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie già vigenti si segnala che non sono state effettuate modifiche e che pertanto resteranno nella disponibilità dei soggetti previsti nel TUA all'articolo 263.

La RT conclude evidenziando che all'articolo in questione non sono ascrivibili effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15 ***(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)***

La norma abroga o modifica alcune disposizioni non più compatibili con la nuova disciplina introdotta dal presente provvedimento.

Inoltre al comma 5 si prevede che, con specifico riferimento ai prodotti da fumo, i sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis* del codice ambientale, in accordo con gli stessi (secondo tale norma i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo).

La RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al comma 5, andrebbe confermata l'integrale copertura dei costi sostenuti dai Comuni da parte dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, anche da un punto di vista temporale tra la manifestazione dell'onere e il rimborso della spesa sostenuta.

Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)

La norma, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato negli articoli precedenti.